



Regione Toscana



ALLEGATO A.1

PSR 2014/2020

Sottomisura 10.2 “Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”
(Art. 28.9, Reg. (UE) n.1305/2013)

Disposizioni attuative specifiche

Rev. 2 – anno 2020

Indice

1. Campo di applicazione e condizioni generali

La sottomisura 10.2, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 9, dell'Art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento Delegato 807/2014 in particolare dell'Art. 8, prevede un sostegno alle attività di tutela della biodiversità agraria attraverso azioni volte al recupero, conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo della Toscana, così come previsto dalla LR 64/04 su "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale" e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale del 1 marzo 2007, n. 12/R.

La sottomisura 10.2 viene attivata per annata agraria. Per annata agraria si intende, ai fini del presente atto, il periodo intercorrente tra l'11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia al Documento attuativo regionale del PSR 2014/2020 sulle Disposizioni comuni per l'attivazione e gestione delle misure ad investimento.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 2 Reg. (UE) n. 1305/2013, tuttavia si riportano di seguito, alcune definizioni utili per l'attuazione della sottomisura 10.2.

Misura/sottomisura	Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. C del Reg. (UE) 1305/2013).
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda che un beneficiario presenta alle autorità competenti per ottenere il pagamento.
Autorità di Gestione	Regione Toscana – Giunta Regionale, Direzione Generale "Agricoltura e sviluppo rurale"
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
Conservazione "in situ" o nell'azienda agricola	In agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive (art. 9, Reg. (UE) 807/2014). L'accezione "nell'azienda agricola" indica,

	oltre alla conservazione “in situ” delle razze e varietà locali, anche lo sviluppo a livello di azienda agricola delle stesse. In Toscana questo tipo di conservazione viene normalmente realizzata dalla figura del coltivatore custode di cui all’art. 9 della LR 64/04.
Conservazione “ex situ”	Si intende la conservazione di materiale genetico per l’agricoltura al di fuori dell’habitat naturale (art. 9, Reg. (UE) 807/2014). In Toscana essa viene normalmente realizzata dalla Banca Regionale del Germoplasma di cui all’art. 6 della LR 64/04, attraverso le proprie “Sezioni” (Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma).
Razza (animale) locale e Varietà (vegetale) locale	<p>Per varietà locale si intende una varietà agraria locale di una coltura che si riproduce per seme o per via vegetativa ed è una popolazione variabile, che è ben identificabile ed usualmente ha un nome locale. Non è stata oggetto di miglioramento genetico “formale”, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali di un’area di coltivazione (tollerante a stress biotici e abiotici di quell’area) ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze, le abitudini, i dialetti e le ricorrenze di una popolazione che sviluppa e continua la sua coltivazione (Linee guida nazionali per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l’agricoltura – D.M. 6 luglio 2012 – di cui all’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei)</p> <p>Art. 2, LR 64/04: sono considerate razze e varietà locali le specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano o che, seppur di origine esterna, sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento.</p>

3. **Competenze tecnico-amministrative**

Ferme restando le altre competenze dell’Autorità di Gestione, stabilite dall’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelle dell’Organismo pagatore, stabilite dall’art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013 il settore regionale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referente di misura, attua le disposizioni della presente delibera mediante decreto sulle disposizioni tecnico-procedurali.

4. **Beneficiario**

Come previsto nella scheda della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, il beneficiario della sottomisura è unico ed è individuato nell'ente Terre Regionali Toscane.

L'ente Terre Regionali Toscane è competente in materia della tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana di cui alla LR 64/04. Esso si assume tutti gli impegni previsti dalla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020 nel rispetto del presente documento e rendiconta le spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla stessa sottomisura 10.2 e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e finalità stabilite dalla stessa sottomisura 10.2 e dalle linee prioritarie di intervento quinquennali stabilite dalla Giunta regionale ed estese alle annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022 in attuazione della modifica del piano finanziario intervenuta nella versione 8.1 del PSR 2014/2020, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1139 del 03 agosto 2020.

5. Condizioni di ammissibilità

Come previsto dalla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, l'ente Terre Regionali Toscane deve rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- la presentazione di un progetto quinquennale e relativi progetti esecutivi annuali e/o pluriennali, in attuazione delle azioni necessarie (mirate, concertate e di accompagnamento) alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, distinte per specie. Dall'anno 2020, la presentazione dell'estensione del progetto quinquennale alle annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022
- il coordinamento, il controllo e la verificabilità della corretta realizzazione delle attività previste, (raccolta, caratterizzazione, conservazione "in situ" ed "ex situ" e utilizzo delle risorse genetiche autoctone, soprattutto quelle a rischio di estinzione);
- la presentazione di una relazione sulla congruità delle spese previste dai progetti esecutivi presentati in domanda di aiuto, garantendo la ragionevolezza dei costi, soprattutto in merito al rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi (Dir. (UE) 24/2014).

6. Procedura e decorrenza

Il progetto quinquennale e la sua estensione per le annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022 vengono elaborati dall'ente Terre Regionali Toscane sulla base delle linee prioritarie di intervento quinquennali, estese anche alle 2 annate successive di cui sopra, così come stabilito dalla Giunta regionale. Il progetto quinquennale viene presentato del suddetto Ente, al Settore competente della Regione Toscana, nell'anno 2016 e la sua estensione nell'anno 2020. Il progetto quinquennale ha termine il 31 dicembre 2020 mentre l'estensione dello stesso progetto quinquennale ha termine il 28 febbraio 2023.

La realizzazione del progetto quinquennale e della sua estensione per le annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022, avviene tramite la presentazione annuale, sul sistema informativo ARTEA, di più progetti esecutivi tramite la domanda di aiuto:

- obbligatoriamente (per non interrompere le attività di conservazione e valorizzazione in essere) un progetto esecutivo annuale per la realizzazione di tutte le attività con inizio e termine nell'arco temporale di una singola annata agraria, la cui rendicontazione finale non può essere superiore al 31 dicembre di ogni anno, salvo richieste motivate di proroghe;
- uno o più progetti esecutivi pluriennali, facoltativi, per la realizzazione delle attività che si concludono in più annate agrarie. Tali attività devono avere inizio e termine entro il riferimento temporale dell'annata agraria e la rendicontazione finale non può essere superiore al 31 dicembre dell'anno previsto come conclusione del progetto pluriennale, salvo richieste motivate di proroghe così come previste nel Documento attuativo regionale sulle disposizioni comuni per l'attivazione e gestione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020. In ogni caso i progetti pluriennali relativi al progetto quinquennale devono terminare le attività previste entro il 31 dicembre 2021, mentre gli eventuali progetti biennali relativi all'estensione del progetto quinquennale (annualità 2021 e 2022) devono terminare le attività entro il febbraio 2023. Tali termini tengono conto dei tempi tecnici legati alla realizzazione dei progetti e dei tempi utili per evitare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3).

La definizione dei progetti esecutivi annuali o pluriennali da parte di Terre Regionali Toscane, avviene sulla base delle linee prioritarie di intervento quinquennali estese dalla Giunta regionale anche alle annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022 e stabilite in materia di tutela della biodiversità agraria dalla Giunta regionale e sulla base del piano annuale delle attività previsto dall'art. 10 della L.R. 80/2012 di istituzione dell'ente Terre Regionali Toscane. Al fine della corretta predisposizione delle direttive impartite annualmente dal suddetto piano annuale di attività in materia di attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone toscane e per la corretta predisposizione del monitoraggio annuale delle attività previste dall'art. 14 della LR 64/04 su "*Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale*", l'ente Terre Regionali Toscane predispone una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sul raggiungimento degli obiettivi preposti entro il primo semestre di ogni anno di attività. Tale relazione viene trasmessa entro il 1 giugno di ogni anno di attività, al settore competente della Giunta regionale.

Sono riconosciute le spese sostenute dall'ente Terre Regionali Toscane per le attività svolte in ciascuna annata agraria, a seguito di presentazione di domande di aiuto, di pagamento ed eventuali altre domande relative alla richiesta di Stato di Avanzamento Lavori (SAL). Sono inoltre riconosciuti all'ente Terre Regionali Toscane, il rimborso delle spese realmente sostenute fino ad un massimo previsto dall'applicazione dei rimborsi spesa forfettari previsti per le Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma di cui alla LR 64/04 e relativo regolamento di attuazione (DPGR 12/2007). Tale rimborso spesa è riconosciuto a Terre Regionali Toscane, per la tenuta e gestione diretta delle Sezioni di germoplasma vegetale e animale della suddetta Banca Regionale del Germoplasma.

L'ente Terre Regionali Toscane deve presentare una domanda di aiuto e una domanda di pagamento per ogni progetto esecutivo, annuale o pluriennale. Tali domande sono redatte sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, secondo quanto previsto nelle disposizioni tecnico-procedurali stabilite con decreto del dirigente responsabile del Settore competente e da ARTEA.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno per l'annata agraria successiva. Per l'annata agraria 2015/2016 le domande di aiuto vengono presentate entro l'annata agraria di riferimento. Questo allo scopo di garantire la continuità delle attività in essere previste dalla LR 64/04 e sostenute dalla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020. Inoltre il sostegno spettante ai Coltivatori Custodi e alle Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma viene riconosciuto per l'intera annata agraria 2015/2016.

Le domande di pagamento del saldo relativo alle spese sostenute per ogni progetto, annuale o pluriennale, devono essere presentate dall'ente Terre Regionali Toscane sul sistema ARTEA, con le modalità previste dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento di ARTEA", entro il 31 gennaio successivo alla chiusura dell'annata agraria di riferimento per i progetti annuali e dell'ultima annata agraria di riferimento per i progetti pluriennali. La domanda di pagamento a saldo comporta la trasmissione al Settore Competenze per l'istruttoria di pagamento, della rendicontazione tecnico-finanziaria che a sua volta, deve essere corredata da una relazione tecnico-finanziaria annuale o pluriennale, dalla quale emergano i risultati ottenuti dalla realizzazione del/i progetto/i annuali o pluriennali realizzati, le relative problematiche emerse in relazione ai risultati attesi, le misure di correzione/adeguamento adottate e l'avvenuta realizzazione/raggiungimento delle azioni e degli obiettivi connessi alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, preposti dalla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, dalle Linee prioritarie quinquennali della Giunta regionale e dal piano annuale di attività dell'ente Terre Regionali Toscane.

La presentazione della domanda di pagamento del saldo finale dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 640/2014, art. 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto per l'assegnazione dei contributi.

Gli atti relativi all'assegnazione e alla liquidazione del SAL o del saldo finale, da parte del Settore competente della Regione Toscana, sono disposti entrambi entro 30 giorni dalla ricezione sul sistema informativo ARTEA delle relative domande di aiuto e di pagamento.

Tabella riepilogativa della tempistica

Attività	Termine di presentazione iniziale	Termine dell'attività (salvo richiesta di proroga)
Progetto di massima quinquennale 2016/2020	entro l'anno 2016 al Settore competente della Giunta regionale	31 dicembre 2020
Estensione del progetto di massima quinquennale alle annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022	Entro il 15 ottobre 2020	28 febbraio 2023
Progetti esecutivi annuali e pluriennali relativi al progetto quinquennale	Domanda di aiuto sul sistema ARTEA - entro il 30 ottobre di ogni anno – ultimo anno 30 ottobre 2019 per l'annata agraria 2019/2020	Domanda di pagamento sul sistema ARTEA - entro il 31 gennaio successivo all'ultima annata agraria di attività prevista dal progetto comunque non superiore al 31/01/2022
Progetti esecutivi annuali e biennali relativi all'estensione del progetto quinquennale alle annate agrarie 2020/2021 e 2021/2022	Domanda di aiuto sul sistema ARTEA - entro il 30 ottobre di ogni anno – ultimo anno 30 ottobre 2021 per l'annata agraria 2021/2022	Domanda di pagamento sul sistema ARTEA - entro il 31 gennaio successivo all'ultima annata agraria di attività prevista dal progetto; entro il 28 febbraio 2023 per l'ultima domanda di pagamento
Istruttoria e atti relativi all'assegnazione e alla liquidazione del SAL o del saldo finale da parte del Settore competente della Giunta regionale	entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto o di SAL	entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento del SAL o del saldo finale
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori	Al Settore competente della Giunta regionale entro il 1 giugno di ogni anno di attività	

7. Altre limitazioni

Nella sottoscrizione della domanda di aiuto l'ente Terre Regionali Toscane deve dichiarare di essere consapevole:

1. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. L'ente Terre Regionali Toscane che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo sullo stesso intervento, prima dell'assegnazione del contributo a valere sul

PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto;

2. che nel caso di investimenti su beni immobili o mobili, questi devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a. devono essere strettamente necessari per l'attivazione delle azioni dettate dalla sottomisura 10.2 e per il raggiungimento dei suoi obiettivi;
 - b. deve essere verificata preventivamente la congruità con le linee prioritarie di intervento quinquennali stabilite dalla Giunta regionale, tramite il Settore competente della Giunta Regionale;
 - c. sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) regolarmente in possesso di Terre Regionali Toscane secondo i titoli definiti con apposito atto da ARTEA. Al momento della presentazione di ogni singola domanda di aiuto, Terre Regionali Toscane deve produrre titoli che prevedono il regolare possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto del periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione fissati dal Documento attuativo regionale sulle disposizioni comuni per l'attivazione e gestione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

8. Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dall'Allegato B al presente atto.

L'ente Terre Regionali Toscane è tenuto a sua volta, a predisporre con proprio atto, un sistema volontario di riduzioni ed esclusioni in sede di accertamento finale delle attività dei coltivatori custodi e delle Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma.

9. Interventi ammissibili al finanziamento

Gli interventi ammissibili al finanziamento, nel rispetto del Reg. (UE) 807/2014, sono i seguenti:

a) azioni mirate:

- azioni che promuovono la conservazione "in situ" (coltivatori custodi) ed "ex situ" (banche del germoplasma);

- progetti locali realizzati da soggetti scientifici e non, per la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola, sia delle collezioni "ex situ" e delle banche dati;

b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo sia a livello regionale attraverso la "Rete di conservazione e sicurezza", sia nazionale che dell'Unione Europea fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

10. Forma del sostegno

Il sostegno finanziario è riconosciuto nella misura del 100% dei costi ammissibili e sostenuti per le azioni mirate, concertate e di accompagnamento connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali, previste dalla L.R. 64/2004 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 1 marzo 2007, n. 12/R, così come indicato dalla sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020. Il sostegno è previsto per un totale di Euro 2.700.000,00 per il quinquennio 2016/2020 e per il biennio 2021/2022 in attuazione della modifica del piano finanziario intervenuto nella versione 8.1 del PSR 2014/2020.. La forma di aiuto riconosciuta consiste in pagamenti assegnati e corrisposti secondo le seguenti modalità:

a) Stato di avanzamento lavori (SAL): la domanda di pagamento a titolo di SAL - da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, con le modalità previste dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento di ARTEA - contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti già effettuati.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di un proprio atto del beneficiario, a favore di ARTEA, con il quale, in qualità di ente pubblico, si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

Il SAL viene erogato per un importo pari al 100% di quello richiesto, esclusivamente per atti per l'assegnazione dei contributi con scadenza per importi di contributo assegnato superiori a Euro 50.000.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) può essere richiesto una o più volte, rendicontando ogni volta una spesa minima pari al 30% del contributo concesso. Il SAL erogabile complessivamente potrà raggiungere il 90% del contributo concesso.

b) Saldo finale: a seguito di conclusione degli interventi e accertamento finale con esito positivo delle attività svolte e delle spese sostenute.

Le liquidazioni degli importi di cui sopra sono effettuate al beneficiario a seguito della procedura istruttoria realizzata dal Settore competente della Giunta regionale.

Il fascicolo domanda del beneficiario unico è tenuto presso un CAA.

11. Spese ammissibili

Fermo restando le disposizioni generali previste dalle linee guida nazionali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, quanto previsto nella scheda della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, dal Documento attuativo regionale sulle disposizioni comuni per l'attivazione e gestione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020, sono ammesse le seguenti tipologia di spesa:

- spese derivanti da convenzioni con soggetti scientifici e non, per la realizzazione di progetti a valenza territoriale, finalizzati alla conservazione, caratterizzazione morfologica o molecolare, valorizzazione, uso e sviluppo sostenibile delle razze e varietà locali soprattutto a rischio di estinzione della Toscana;
- spese per il supporto tecnico ai Coltivatori Custodi e alle Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma al fine della corretta conservazione "in situ/on farm" delle varietà locali a rischio di estinzione;
- rimborsi delle spese realmente sostenute dai soggetti gestori delle Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma, per effettuare il riconoscimento varietale di risorse genetiche vegetali presenti sul territorio toscano, effettuate presso i soggetti direttamente interessati che hanno presentato esplicita richiesta in tal senso, all'ente Terre Regionali Toscane;
- spese per la realizzazione di indagini storiche di tipo documentale e bibliografico e sul territorio, per la caratterizzazione delle varietà locali segnalate;
- manutenzione, implementazione e sviluppo informatico di banche dati e relativi programmi applicativi della Banca Regionale del Germoplasma, dei Coltivatori custodi, della Rete di conservazione e sicurezza, anche al fine della loro pubblicazione sul sito web dedicato della Regione Toscana di cui all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/agrobiodiversità> ;
- spese per acquisto mezzi tecnici, relativamente ai soli costi variabili (concimi, antiparassitari, ecc.) e attrezzature per la realizzazione di attività inerenti la conservazione "in situ" ed "ex situ" di varietà locali iscritte ai Repertori regionali di cui alla LR 64/04 (controlli varietali, prove varietali, campi sperimentali, strumentazione banca del germoplasma animale e vegetale, ecc.);
- spese di impaginazione e stampa di pubblicazioni (anche in formato digitale) per supporto agli operatori del settore;

- spese per organizzazione seminari, convegni, giornate di formazione, giornate dimostrative, visite guidate, sia in ambito nazionale che europeo, rivolti principalmente agli iscritti alla Rete di conservazione e sicurezza di cui all'art. 7 della LR 64/04 (coltivatori custodi e Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma), ma anche a tutti i soggetti portatori di interesse verso il recupero, conservazione e valorizzazione delle razze e varietà locali a rischio di estinzione;
- spese inerenti attività di divulgazione e per partecipazione a mostre o fiere;
- spese per il personale esterno o dipendente, a tempo indeterminato e determinato, destinato a tempo pieno o parziale alle attività di cui sopra fino ad un massimo del 10% del totale rendicontato. I costi del personale devono essere coerenti con quanto previsto dal Documento attuativo regionale sulle disposizioni comuni per l'attivazione e gestione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020, vigente al momento della rendicontazione delle spese sostenute;
- spese generali per la realizzazione degli investimenti fino ad un massimo del 10% del totale rendicontato.
- rimborsi spese forfettari ai sensi del paragrafo 8.2.9.3.6.5 "Costi ammissibili" della scheda della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2020, definiti sulla base dello studio realizzato dall'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET – prot. Regione Toscana AOOGR/174649 del 05/08/2015/G.020.090) su "PSR 2014-2020 Repertorio giustificativi premi". Tali rimborsi spesa forfettari per i coltivatori custodi e le Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma sono stabiliti nei seguenti importi:

Per la conservazione "in situ/nell'azienda agricola" di specie vegetali - rimborsi spese forfettari ai coltivatori custodi, secondo gli importi di seguito riportati, per varietà locale a rischio di estinzione conservata e per un massimo di Euro 900,00 a coltivatore custode per anno:

SPECIE ERBACEE	
Gruppo 1 – varietà di specie erbacee a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame come frumento, orzo, anemoni, iris	100,00
Gruppo 2 – varietà di specie erbacee principalmente autogame (40-150 metri di isolamento) come lattuga, fagiolo, pisello, cece, peperone	180,00
Gruppo 3 – varietà di specie erbacee principalmente allogame (300-500 metri di isolamento) come fava, indivia scarola e ricia, basilico, segale, mociarino, guado	262,50
Gruppo 4 – varietà di specie erbacee allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto) come pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, radicchio, cardo dei lanaioli, cardo	340,00

SPECIE ERBACEE	
Gruppo 5 – varietà di specie erbacee a riproduzione per via vegetativa ma con particolari problemi fitosanitari e di conservazione come patata, aglio, zafferano	185,0 0
SPECIE LEGNOSE E ARBUSTIVE varietà di specie legnose e arbustive	100,0 0

Per la conservazione “ex situ” di specie vegetali - i rimborsi spese forfettari alle Sezioni di germoplasma vegetale della Banca Regionale del Germoplasma, per ogni varietà locale a rischio di estinzione conservata, secondo gli importi di seguito riportati e per un massimo di Euro 30.000,00 a Sezione della Banca Regionale del Germoplasma, per anno:

SPECIE ERBACEE	
Gruppo 1 – varietà di specie erbacee a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame come frumento, orzo, anemoni, iris	100,0 0
Gruppo 2 – varietà di specie erbacee principalmente autogame (40-150 metri di isolamento) come lattuga, fagiolo, pisello, cece, peperone	180,0 0
Gruppo 3 – varietà di specie erbacee principalmente allogame (300-500 metri di isolamento) come fava, indivia scarola e ricia, basilico, segale, mociarino, guado	262,5 0
Gruppo 4 – varietà di specie erbacee allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto) come pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, radicchio, cardo dei lanaioli, cardo	340,0 0
Gruppo 5 – varietà di specie erbacee a riproduzione per via vegetativa ma con particolari problemi fitosanitari e di conservazione come patata, aglio, zafferano	185,0 0
SPECIE LEGNOSE E ARBUSTIVE varietà di specie legnose e arbustive	100,0 0

Per la conservazione “ex situ” di razze animali locali (conservazione materiale genetico – sperma e/o embrioni – non “in vivo”) - rimborso spesa forfettari massimi pari ad Euro 6000,00 all’anno più un importo forfettario annuo, fino ad un massimo totale di Euro 30.000,00 a Sezione della Banca Regionale del Germoplasma, per anno, distinto nel seguente modo:

- o bovini: €. 1600,00 all’anno
- o ovicaprini: €. 1600,00 all’anno
- o suini: €. 1600,00 all’anno
- o equidi: €. 3200,00 all’anno

I rimborsi spesa forfettari previsti per le Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma, sono utilizzati per il calcolo del rimborso spesa massimo, riconoscibile alla Sezione del germoplasma vegetale e alla Sezione del germoplasma animale della Banca Regionale del Germoplasma di cui alla LR 64/04, gestita direttamente dall'ente Terre Regionali Toscane.

Per le spese derivanti da investimento materiali e immateriali, gli ammortamenti, l'IVA e altre imposte e tasse, le spese di gestione, le spese per acquisto di beni di consumo, le spese per noleggi e per tutti gli elementi non citati nel presente paragrafo, strettamente pertinenti per la realizzazione dell'attività prevista dalla sottomisura 10.2, si fa riferimento al Documento attuativo regionale sulle disposizioni comuni per l'attivazione e gestione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020, vigente al momento dell'esame della rendicontazione presentata dall'ente Terre Regionali Toscane.

Anche le modalità di effettuazione delle spese devono essere conformi a quanto previsto nel suddetto Documento attuativo regionale del PSR 2014/2020.